

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 1990

che adegua per l'undicesima volta al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

(90/517/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 67/548/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE⁽²⁾, in particolare dagli articoli 19, 20 e 21,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Danimarca ha richiesto una modifica dell'etichettatura per il diclorometano ed ha notificato tale richiesta alla Commissione conformemente all'articolo 23 della direttiva 67/548/CEE;

considerando che la Commissione ha esaminato i dati relativi alla cancerogenicità del diclorometano ed ha consultato gli esperti competenti designati dagli Stati membri, particolarmente qualificati in materia di cancerogenicità;

considerando che la classificazione di questa sostanza riflette la maggioranza dei pareri scientifici attuali; che sono comprovati i progressi costanti nella comprensione dei meccanismi d'azione delle sostanze chimiche sull'uomo e nell'estrapolazione all'uomo degli effetti osservati su altre specie; che in caso di dati scientifici supplementari o di modifiche nei criteri di classificazione, in particolare per quanto riguarda gli effetti cancerogeni o neurotossicologici di questa sostanza, la classificazione sarà riesaminata in funzione di queste nuove informazioni;

considerando che il comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi ha emesso parere sfavorevole sul progetto di misura presentatogli dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I « Elenco delle sostanze pericolose » della direttiva 67/548/CEE è così modificato:

No 602-004-00-3: La classificazione, la denominazione, il numero Cas e l'etichettatura della sostanza sono sostituiti dal testo seguente:

⁽¹⁾ GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.